



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA  
DI CONSIGLIO  
DEL 09/09/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. ARTURO CORTESE  
Dott. ANGELA TARDIO  
Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI  
Dott. FILIPPO CASA  
Dott. RAFFAELLO MAGI

- Presidente  
- Rel. Consigliere  
- Consigliere  
- Consigliere  
- Consigliere

SENTENZA N 2312/2015  
REG. GENERALE  
N. 25822/2015

ha pronunciato la seguente .

SENTENZA

sul ricorso proposto da:  
PV , nata il X 1984

avverso l'ordinanza n. 531/2015 TRIBUNALE LIBERTÀ di PALERMO  
del 04/05/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;

sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto  
Procuratore Generale dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha  
chiesto il rigetto del ricorso;

sentito per la ricorrente l'avv. Enrico Tignini, che ha concluso  
chiedendo l'accoglimento del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4 maggio 2015 il Tribunale di Palermo, costituito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 13 aprile 2015 dal G.i.p. dello stesso Tribunale nei confronti di **PV**.

1.1. Il G.i.p. aveva ravvisato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico della indagata con riguardo:

- al delitto di omicidio di cui all'art. 575 cod. pen., aggravato ai sensi degli artt. 577, comma 1, n. 1 e 3, e 61 n. 5 e 11-*quinquies* cod. pen., commesso in danno della figlia neonata, che, immediatamente dopo il parto naturale avvenuto nelle prime ore del mattino del 24 novembre 2014 presso l'abitazione dei propri genitori in Palermo, aveva avvolto in un lenzuolo e in un tappeto, deposto all'interno di un borsone richiuso e, dopo qualche ora, abbandonato con la borsa all'interno di un cassonetto, che era destinato alla raccolta della spazzatura e collocato in prossimità dell'abitazione familiare (capo a);

- al delitto di occultamento del cadavere della neonata di cui all'art. 412 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 2 cod. pen., commesso tramite nascondimento dello stesso, con la già descritta condotta, all'interno di un borsone, poi deposto nel detto cassonetto (capo b).

1.2. La vicenda cautelare, ampiamente descritta nell'ordinanza genetica e nella prodromica richiesta del Pubblico Ministero, era ripercorsa dal Tribunale, che, facendo integrale richiamo alla stessa ordinanza, dava atto della dettagliata analisi, in essa contenuta, dei fatti che l'avevano fondata e delle acquisizioni investigative, che ne avevano consentito l'accertamento e che avevano concorso a delineare l'emerso e condiviso grave compendio indiziario.

1.3. L'analisi in fatto procedeva dalla descrizione delle indagini che i Carabinieri della Compagnia San Lorenzo di **X** avevano avviato dopo il rinvenimento, il 24 novembre 2014, del cadavere di una neonata all'interno di un cassonetto per la raccolta dei rifiuti nella via **X** di Palermo, a opera di un uomo intento, verso le ore 10.30, a ricercarvi materiale ferroso, e che avevano trovato un immediato decisivo impulso.

**PV**, che quella stessa mattina si era presentata, accompagnata dal cognato Molina Luca, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale **X** riferendo di essere la madre della neonata rinvenuta poche ore prima nel cassonetto, aveva ammesso, in sede d'interrogatorio reso il 25 novembre 2014 dinanzi al Pubblico Ministero che le aveva originariamente contestato il delitto di cui all'art. 578 cod. pen., la condotta materiale e la propria responsabilità in ordine al fatto oggetto di contestazione, che essa stessa aveva ampiamente

descritto, e che aveva trovato decisivi elementi di riscontro nelle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dai suoi genitori (PS e CG ), dal cognato (ML ), dal marito (MD ) e dalla sorella (S ), oltre che dal figlio L di otto anni.

1.4. Alla stregua di tali concordanti dichiarazioni era ritenuta chiara e coerente ai fini cautelari la dinamica dei fatti che avevano preceduto il ritrovamento della neonata deceduta:

- nella notte tra il 23 e il 24 novembre 2014, PV , che era in stato di gravidanza, aveva iniziato a sentirsi male intorno alle ore 3.00, mentre si trovava con i suoi tre figli presso l'abitazione dei genitori;

- essa, che alle ore 6.30 aveva partorito una bambina, aveva subito deciso di riparla in un borsone con il materiale organico e gli oggetti intrisi di sangue, aveva ripulito la stanza e i vestiti e occultato il tappeto, si era fatta la doccia e, dopo alcune ore, aveva riferito alla madre di volere uscire per iscrivere a scuola i bambini dopo il trasferimento a Palermo da Treviso, avvenuto il precedente 21 novembre, portando con sé la borsa che aveva buttato nel cassonetto dell'immondizia.

1.5. Il Tribunale, che concordava nell'apprezzamento in termini di gravità dell'emerso quadro indiziario, ulteriormente riscontrato dalle descritte emergenze delle videoriprese estratte dai sistemi di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali e abitazioni della zona limitrofi al luogo del fatto, e dall'esito dell'esame autoptico sul corpo della neonata, che ne aveva confermato la morte per asfissia e non per cause riconducibili a malformazioni o patologie pregresse, riteneva corretta la sussunzione del fatto nella fattispecie di cui agli artt. 575 e 577 cod. pen., in luogo di quella prevista dall'art. 578 cod. pen., già contestata, non ricorrendo l'elemento costitutivo del delitto di cui alla detta norma, rappresentato dalla condizione di abbandono materiale o morale, previo ampio richiamo agli orientamenti di legittimità criticamente ripercorsi e alle descritte emergenze investigative, ed essendo, invece, ascrivibile la morte della neonata alla condotta volontaria della indagata, che, nascondendo il proprio stato di gravidanza e decidendo di partorire in casa alla sola presenza della figlia G di due anni e del figlio L di otto anni senza farsi aiutare, aveva espresso il chiaro proposito di occultare la figlia al più presto.

1.6. Anche la qualificazione del reato di cui al capo b) in termini di occultamento e non di soppressione di cadavere era ritenuta corretta e condivisibile, avuto riguardo al descritto *discrimen* fra le due fattispecie criminose tipiche e alla condotta tenuta dalla indagata, che, gettando nelle prime ore del mattino, il borsone rosso contenente la neonata, all'interno di un cassonetto, non aveva determinato un celamento tale da assicurare con alto

grado di probabilità la sottrazione del cadavere alle ricerche altrui.

2. Il Tribunale, che riteneva sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., ravvisate dal G.i.p. e contestate dalla difesa, potendo l'indagata commettere altri delitti della stessa specie, rappresentava, a ragione della decisione, che:

- la perizia, disposta con le forme dell'incidente probatorio per accertamenti di natura psichiatrica sulla indagata, aveva escluso che la stessa presentasse all'epoca dei fatti infermità di mente tale da incidere sulla sua capacità di intendere e volere;

- le specifiche modalità e le circostanze del fatto denotavano una spiccata capacità criminale della indagata per i profili estremamente allarmanti emersi, correlati alla lucidità e alla costanza dimostrate nel perseguimento del proposito criminoso nella fase di preparazione/ideazione del crimine (ostinata reticenza ovvero menzogna circa il proprio stato di gravidanza, scelta deliberata di alterare il test di gravidanza), nella fase di materiale realizzazione dello stesso (freddezza e apparente distacco emotivo nella decisione di chiudere la bambina nata in un borsone con oggetti intrisi di sangue), nelle fasi subito successive (particolare cura nella pulizia della stanza, della propria persona e dei propri indumenti per eliminare ogni traccia del parto, e l'atto di gettare il borsone contenente la neonata all'interno di un cassonetto per la spazzatura);

- le concrete modalità dell'azione, indicative di una particolare intensità del dolo e del disprezzo della vita e delle relazioni affettive più care, le allarmanti connotazioni dell'impulso omicida e l'assenza di freni inibitori, evidenziate dai periti, mettevano in luce una personalità negativa della indagata che induceva a ritenere altamente probabile il rischio di reiterazione di analoghe condotte in danno dei tre figli minori;

- era da escludere, peraltro, che il movente dell'omicidio stesse nella necessità della indagata di occultare al marito eventuale relazione extraconiugale, avuto riguardo all'esito degli accertamenti tecnici sulla comparazione del materiale biologico, svolti dal R.I.S. dei Carabinieri di X , circa la paternità di MD ;

- l'unica misura idonea a salvaguardare le indicate esigenze, oltre a essere proporzionata alla gravità del fatto, era la custodia cautelare in carcere, mentre era certamente inadeguata la misura degli arresti domiciliari, anche tenuto conto della residenza della indagata presso l'abitazione dei genitori e della revocabilità in ogni tempo del richiamato decreto del 31 marzo 2015 del Tribunale per i minorenni di Palermo, che aveva imposto restrizioni ai contatti tra l'indagata e i figli minori.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore avv. Enrico Tignini, l'interessata P , che ne chiede l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia inosservanza degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., 575 e 577, comma 1, n. 1 e 3, 61 n. 5 e 11-*quinquies* cod. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

3.1. Secondo la ricorrente, il Tribunale ha innanzitutto omesso di motivare circa la copiosa documentazione prodotta dalla difesa all'udienza camerale di discussione, limitandosi a generici riferimenti ad alcuni dei documenti, che sono allegati al ricorso per la sua autosufficienza.

In particolare, in contrasto con la novella n. 47 del 2015, mentre si è argomentato solo per escludere il requisito delle condizioni di un suo abbandono materiale e morale con riguardo alle sommarie informazioni del coniuge MD

nulla si è detto con riguardo alla espressa opposizione espressa dallo stesso a una revoca del provvedimento del 31 marzo 2015 del Tribunale per i minorenni, che aveva dichiarato essa ricorrente decaduta dalla responsabilità genitoriale sui figli minori con divieto assoluto del loro prelevamento e con autorizzazione al loro incontro solo in forma protetta.

3.2. Né, ad avviso della ricorrente, il Tribunale si è uniformato alla novella con riguardo alla obbligatorietà di appropriata motivazione sull'adeguatezza della misura applicata, incorrendo in evidente illogicità con la scelta di applicare la massima misura custodiale per la possibile reiterazione del reato, nonostante la sua residenza presso i genitori con divieto assoluto di contatti con i figli minori e nonostante che la reiterazione del reato, per la sua tipologia e le sue caratteristiche, presupporrebbe che essa fosse nuovamente in stato di gravidanza.

Il Tribunale, acriticamente appiattendosi sulle considerazioni del G.i.p., neppure ha attribuito valenza, al fine dell'apprezzamento del presupposto di attualità del dedotto pericolo, alle dichiarazioni, che ha trascurato, rese da MD , PA , MR , CG , MM e ML , prodotte all'udienza camerale, che avevano riferito che essa, dopo le dimissioni dall'ospedale del 26 novembre 2014, aveva avuto solo sporadici contatti con i figli alla presenza dei componenti della famiglia.

È anche illogica la motivazione nella parte in cui il Tribunale ha affermato che essa non poteva avere la percezione di trovarsi in stato di solitudine e derelizione, rilevante ai fini del reato di cui all'art. 578 cod. pen., essendo stata circondata da nucleo familiare costantemente presente, mentre è stato documentato che i familiari l'hanno rivista dopo il mese di agosto solo il 21

novembre 2014, percependone il disagio emotivo.

3.3. Le esigenze cautelari, secondo la ricorrente, non dovevano comunque essere riferite unicamente alla gravità del reato e alle modalità della sua realizzazione, dovendosi avere riguardo alla concreta sostenibilità della reiterazione del reato, nonché alla circostanza che, prima della richiesta di misura cautelare, essa è rimasta in totale libertà per cinque mesi senza dare adito a qualsiasi comportamento giustificativo del pericolo di reiterazione.

Né si è dato conto della impossibilità di soddisfare le esigenze di cautela con altra misura cautelare anche congiuntamente all'applicazione del già emesso provvedimento interdittivo.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti che saranno precisati.

2. Si rileva in via preliminare che la contestazione da parte della ricorrente della sussistenza a suo carico di un grave quadro indiziario di colpevolezza in ordine al delitto di omicidio aggravato, ascritte al capo a) della imputazione provvisoria, è rimasta del tutto generica e sostanzialmente estranea ai temi devoluti con il ricorso per cassazione.

La ricorrente, invero, dopo avere richiamato le norme incriminatrici riguardanti l'indicato delitto e le relative circostanze aggravanti nella rubrica del proposto motivo, ha limitato i suoi rilievi ai profili delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura cautelare custodiale, solo enunciando in passaggi argomentativi introduttivi, rispetto a detti profili, il riferimento -non ulteriormente esplicito né in alcun modo correlato con il provvedimento impugnato sì da potersi apprezzare come motivo d'impugnazione- alla omessa e illogica motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi e la tipologia del reato di cui all'art. 578 cod. proc. pen.

3. All'esame delle ragioni che attengono agli indicati profili cautelari, oggetto del ricorso, deve premettersi la riaffermazione, quale criterio metodologico di lettura, del condiviso principio di diritto (tra le altre, Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, dep. 15/12/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, dep. 22/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 1, n. 28823 del 14/11/2013, dep. 03/07/2014, Cavallo, non massimata), alla cui stregua alle

esigenze cautelari è esteso il limite del sindacato di legittimità, costantemente affermato in questa sede riguardo alla gravità degli indizi (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828, e, tra le successive, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, dep. 20/06/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460).

Se è, invero, compito primario ed esclusivo del Giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame valutare *in concreto* le condizioni soggettive dell'indagato con riferimento alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura, spetta a questa Corte verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente e congruamente conto delle ragioni poste a fondamento della decisione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, senza poter procedere, dovendo rimanere il controllo di logicità all'interno del provvedimento impugnato, a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, all'accertamento della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione alle acquisizioni processuali e a una nuova o diversa valutazione delle esigenze cautelari, e senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, De Lorenzo, Rv. 199391, e, tra le successive, Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331; Sez. 1. n. 45847 del 26/02/2014, dep. 04/11/2014, Bentornato, non massimata).

4. Si rileva, inoltre, in diritto che l'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis) cod. proc. pen., come novellato dalla legge 16 aprile 2005, n. 47, entrata in vigore in data 8 maggio 2015, prevede -mentre conferma che l'ordinanza che dispone la misura cautelare deve contenere l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari che, con gli indizi, giustificano in concreto la misura disposta, nonché i motivi per cui sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa e, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, le concrete e specifiche ragioni d'inadeguatezza di altre misure- che il giudice deve anche compiere su tali punti una "*autonoma valutazione*", la cui mancanza impone l'annullamento della misura in sede di riesame ai sensi del pure novellato art. 309, comma 9, ultimo periodo, cod. proc. pen.

L'indicata legge ha modificato anche l'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., subordinando l'applicazione delle misure cautelari non solo alla concretezza del pericolo di reiterazione di delitti, tra gli altri, della stessa specie di quello per cui

si procede, ma anche alla sua attualità, e aggiungendo che *"le situazioni di grave e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede"*.

4.1. Questa Corte, intervenendo sul tema dell'applicabilità del *novum* nella vicenda cautelare in corso di esecuzione, e in particolare con riguardo alla valutazione della legittimità della misura cautelare da parte del giudice della impugnazione cautelare nella vigenza delle modifiche normative, ha ritenuto, all'esito della ricostruzione normativa e giurisprudenziale attinente alla specifica materia delle misure cautelari, connotate dalla estensione nel tempo degli effetti prodotti dall'ordinanza che le dispone, che il principio della necessaria retroattività della disposizione più favorevole, affermato dalla sentenza CEDU del 17 settembre 2009 nel caso **S** contro Italia, non sia applicabile alla disciplina dettata da norme processuali, regolata dal principio *tempus regit actum*, e che, per l'effetto, appartenendo alla sfera del diritto processuale la modifica normativa, di cui alla predetta legge, che ha definito l'ambito della motivazione sul punto relativo alle esigenze cautelari, non si deve tenere conto della stessa nella valutazione della legittimità della misura cautelare impugnata che sia stata adottata in epoca antecedente rispetto alla novella legislativa (Sez. 4, n. 28153 del 18/06/2015, dep. 02/07/2015, Cassano, Rv. 264043; in tal senso anche Sez. 4, n. 24861 del 21/05/2015, dep. 12/06/2015, Iorio, Rv. 263727).

4.2. Non ritiene il Collegio, tuttavia, necessario entrare nel merito del detto tema, che riconduce a quello più generale attinente alle interferenze tra la disciplina delle misure cautelari e i principi che regolano la legalità penale e la disciplina del processo, dovendo, invece, rilevarsi, con carattere assorbente rispetto a ulteriori diverse considerazioni, che la novella introdotta dalla legge n. 47 del 2015, esplicitando, nell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la ripetuta necessità di *"autonoma valutazione"* dell'ordinanza impositiva della misura cautelare, non ha introdotto alcun nuovo ed ulteriore elemento del contenuto della motivazione della stessa ordinanza.

Essa ha, piuttosto, reso cogente l'interpretazione, già ripetutamente affermata da questa Corte, alla cui stregua il tribunale del riesame, nonostante il suo potere-dovere d'integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato, non può completare l'apparato argomentativo che sia graficamente carente ovvero che, nel recepire integralmente il contenuto di altro atto del procedimento, o nel rinviare a questo, si sia limitato all'impiego di mere clausole di stile o all'uso di frasi apodittiche, senza dare contezza alcuna delle ragioni per cui abbia fatto proprio il contenuto dell'atto recepito o richiamato, o



comunque lo abbia considerato coerente rispetto alle sue decisioni (tra le altre, Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, dep. 02/07/2012, P.M. in proc. Piscopo, Rv. 254161; Sez. 6, n. 12032 del 04/03/2014, dep. 13/03/2014, Sanjust, Rv. 259462), e che, pertanto, sia privo del contenuto dimostrativo dell'effettivo esercizio di un'attività di "autonoma valutazione" delle prospettazioni dell'accusa.

Né sono estranei ai principi di diritto fissati da questa Corte l'affermazione che la pericolosità di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. non debba essere affermata sulla base della sola gravità astratta del reato (tra le altre Sez. 4, n. 34271 del 03/07/2007, dep. 10/09/2007, Cavallari, Rv. 237240; Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, dep. 09/12/2013, Scortechini, Rv. 257974) e il necessario riferimento alla concretezza del pericolo, essendosi espressamente ritenuta insita in essa l'attualità della pericolosità (tra le altre, Sez. 6, n. 52404 del 26/11/2014, dep. 17/12/2014, Alessi, Rv. 261670).

5. Procedendo, quindi, alla luce degli indicati principi, alla concreta verifica di legittimità della pronuncia impugnata, si osserva che il convincimento manifestato dal Tribunale circa la sussistenza -a carico della ricorrente PV

- delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., esprime, sì come emerge dal testo della stessa ordinanza, in modo logicamente coerente ed esente da vizi giuridici le ragioni dell'espresso giudizio prognostico negativo, correlato, nella disamina svolta, al ravvisato pericolo di commissione di altri delitti della stessa specie di quello per cui si procede.

5.1. Il Tribunale, movendo dalla disamina dei contenuti della perizia, cui la ricorrente è stata sottoposta, nelle forme dell'incidente probatorio, per accertamenti di natura psichiatrica, ha reso ampio conto delle considerazioni, che ha riportato testualmente nel contesto dell'ordinanza, formulate nella relazione peritale scritta, che, descritti i dati biografici anamnestici, ha ripercorso gli esiti dell'esame clinico, della consulenza psichiatrica effettuata il giorno successivo ai fatti presso l'Ospedale X di Palermo e delle annotazioni giornaliere del diario clinico della Casa di cura X, pervenendo alla conclusione che la ricorrente non presentava -all'epoca della commissione del fatto, nei momenti immediatamente precedenti, né nei momenti successivi- indicatori patologici integranti una infermità mentale incidente sulla sua capacità di intendere e di volere.

5.2. Nel suo percorso argomentativo, il Tribunale, condivisi, in via preliminare, i rilievi peritali, già valorizzati dal G.i.p. per escludere che il fatto fosse stato posto in essere in presenza di una delle condizioni ostative all'adozione della misura, di cui all'art. 273, comma 2, cod. proc. pen., ha logicamente ritenuto che la valutazione del concreto rischio di reiterazione

dell'illecito trovasse solida base nei profili estremamente allarmanti emersi dalle indagini svolte e pertinenti alle specifiche modalità e alle circostanze dei fatti, e ha, in particolare, rimarcato la spiccata capacità criminale, attestata da detti profili oggettivi e dalla personalità della ricorrente ed espressa, secondo la richiamata condivisa analisi dell'ordinanza genetica, nella *"lucidità e costanza nel perseguimento del proposito criminoso"*, ragionevolmente esplicita con riferimento alle descritte fasi che hanno contraddistinto la complessa vicenda (preparazione/ideazione del crimine, materiale realizzazione dello stesso, condotta successiva culminata nell'atto di gettare il borsone contenente la neonata all'interno di un cassonetto per la spazzatura).

Né il Tribunale, ulteriormente illustrate le considerazioni peritali, afferenti alla disamina in chiave psicologica del contesto in cui è maturato l'episodio, della personalità della ricorrente, della motivazione del suo agito e della dinamica dei fatti, ha precisato dalla congrua rappresentazione dei concorrenti profili pertinenti alla positiva verifica del rapporto di genitorialità tra il coniuge della stessa, MD e la neonata uccisa e all'escluso movente del necessario occultamento di una relazione clandestina, e dal ribadito apprezzamento, inducente ulteriore prognosi negativa, delle peculiari connotazioni dell'impulso omicida (*"lucidità, premeditazione, l'aver commesso il fatto contro il proprio discendente"*), dell'assenza di freni inibitori, della particolare intensità del dolo e delle concrete modalità dell'azione.

5.3. In tale articolato contesto, il Tribunale, in logica correlazione con le evidenze disponibili tratte dalle acquisizioni investigative contenute negli atti, su cui si è fondata la misura cautelare, ritualmente trasmessa, ha congruamente dato conto della sostanziale adeguatezza della motivazione dell'ordinanza impugnata sulla specifica vicenda cautelare e, in particolare, sulle ravvisate esigenze cautelari, logicamente rilevando l'operata dettagliata rappresentazione della vicenda nell'ordinanza e la condivisa ottica della sua valutazione, correttamente puntualizzando la valorizzabilità delle specifiche modalità e circostanze del fatto anche al fine del giudizio sulla pericolosità, e coerentemente sottolineando la significatività della condotta delittuosa concreta per inferirne dati valutativi della personalità della ricorrente e dell'alto rischio che la stessa, che aveva mostrato *"disprezzo della vita e delle relazioni affettive più care"*, potesse reiterare condotte analoghe in danno dei tre figli minori.

5.4. Si tratta di un apprezzamento che, confortato anche dal richiamo al recente provvedimento del 31 marzo 2015 del Tribunale per i minorenni di Palermo, che, sulla base della ritenuta sussistenza di una *"condizione di severo pregiudizio per i figli minori"*, ha dichiarato la ricorrente decaduta dalla responsabilità genitoriale, con divieto assoluto di prelevamento degli stessi e

autorizzazione al loro incontro in forma protetta, resiste alle doglianze difensive in punto di sussistenza delle esigenze cautelari.

Tali doglianze, enucleate nell'ambito dei cumulati rilievi difesivi riferiti sia alle esigenze cautelari sia all'adeguatezza della misura, sono prive di fondatezza nella contestata sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa, che, contrariamente alla tesi difensiva, non è stato giudicato solo in rapporto alla gravità del reato e alle sue modalità di realizzazione, ma anche in concreto in relazione a profili della personalità della ricorrente non illogicamente apprezzati in rapporto alla sua condizione di madre di tre figli minori; sono generiche nella rappresentazione delle dichiarazioni del coniuge della ricorrente quanto alla sua opposizione alla revoca del provvedimento del Tribunale per i minorenni, e degli ulteriori familiari o affini quanto ai precedenti sporadici e assistiti contatti della stessa ricorrente con i figli minori, e nella deduzione, la cui rilevanza ai fini delle valutazioni correlate al *petitum* è indimostrata, della percezione da parte della ricorrente del "suo stato di solitudine e derelizione rilevante ai fini del reato di cui all'art. 378 cod. pen.", e della documentata protratta separazione della stessa con i familiari, con correlata tardata comprensione da parte di questi del suo disagio emotivo.

6. Il ricorso è, invece, fondato con riguardo alla contestata adeguatezza della misura cautelare.

6.1. Il Tribunale, confermando l'ordinanza genetica, ha ritenuto -dopo le determinazioni relative al confermato quadro indiziario e a quello, pure confermato, delle esigenze cautelari, concludendo quelle relative al secondo con il richiamo al decreto del 31 marzo 2015 del Tribunale per i minorenni- che "anche in presenza di tale situazione", quale quella conseguente al detto decreto, la custodia cautelare in carcere era l'unica misura idonea a salvaguardare la ritenuta esigenza cautelare, di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., e proporzionata alla gravità del fatto, essendo altre misure meno afflittive inadeguate a garantire il necessario controllo della ricorrente.

A specificazione della certa inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari a prevenire il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie, il Tribunale ha, poi, valorizzato la residenza della ricorrente presso l'abitazione dei genitori e la revocabilità in qualsiasi momento del decreto del Tribunale per i minorenni, impositivo di restrizioni ai contatti tra la stessa e i figli minori.

6.2. Le censure mosse dalla difesa a tale apparato argomentativo, denunciato come manchevole quanto all'affermata adeguatezza della misura applicata e quanto alla esclusa possibilità di adozione di altra misura cautelare, sono fondate.

6.3. L'art. 275 cod. proc. pen., invero, nell'attribuire al giudice, in tema di misure cautelari personali (e anche reali, secondo un consolidato orientamento, riaffermato da ultimo da Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, dep. 26/05/2014, Kononov, Rv. 261509), ampi poteri discrezionali nella scelta della misura da applicare all'indagato o imputato, impone di valutare se la misura che intende adottare sia idonea a soddisfare le specifiche esigenze cautelari ravvisate nel caso concreto, dando coerente e non apodittica motivazione in ordine alle ragioni che sorreggono il giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura alle esigenze che si intendono soddisfare e, nel caso di applicazione della misura cautelare in carcere, in ordine alle ragioni, che sorreggono il giudizio d'inadeguatezza delle altre, meno invasive, misure coercitive e interdittive e che l'art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen. qualifica in termini di concretezza e di specificità.

L'ordinanza, riproducendo clausole di esclusiva idoneità e di proporzionalità della misura custodiale carceraria e d'inadeguatezza delle altre misure, contenute nel testo normativo, e rinviando a non soddisfacibili (a mezzo delle altre misure) garanzie di necessario controllo della ricorrente, è sostanzialmente astratta dalla specifica analisi della natura e del grado delle apprezzate esigenze cautelari, correlate, nel percorso argomentativo della decisione, alla enunciata alta probabilità di "reiterazione di analoghe condotte in danno dei te figli minori", e non rende conto dell'iter valutativo percorso a ragione della decisione, secondo il principio dell'autonomia rimarcato nel novellato testo del predetto art. 292 cod. proc. pen.

Né conferiscono specificità alla espressa valutazione di certa inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari il riferimento dell'ordinanza alla residenza della ricorrente presso l'abitazione dei genitori, in sé dato neutro in mancanza di contrarie indicazioni pertinenti alla idoneità dell'alloggio e ai suoi occupanti, e il riferimento ulteriore alla revocabilità in qualsiasi momento del più volte richiamato decreto del Tribunale per i minorenni, non correlato ai suoi contenuti, alla tutela dei minori sottesa alla sua adozione e rilevante per il suo mantenimento nel tempo, e all'attualità dell'apprezzamento cautelare da compiersi, non disgiunto da quello afferente alle modalità della sua traduzione nel caso concreto.

7. Conseguentemente, stante la carenza argomentativa al riguardo, deve disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con esclusivo riferimento alla necessità di valutare l'adeguatezza della misura cautelare, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo.

La Cancelleria curerà la trasmissione integrale degli atti e provvederà

all'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'adeguatezza della misura cautelare e rinvia per nuovo esame, ordinando l'integrale trasmissione degli atti, al Tribunale del riesame di Palermo.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2015

Il Consigliere estensore

dott. Angela Tardio

*Angela Tardio*

Il Presidente

dott. Arturo Cortese

*Arturo Cortese*

Trasmessa copia ex art. 23  
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332  
Roma, il 18 MAR 2016

DEPOSITATA  
IN CANCELLERIA  
18 MAR 2016  
IL CANCELLIERE  
Stefania FAIELLA

*Stefania Faiella*

CASSAZIONE.net